REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2094/70 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1970

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità [1], in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del predetto regime,

viso il regolamento n. 9/65/Euratom del Consiglio, del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania [2], modificato da ultimo con regolamento (Euratom) n. 1998/69 [3],

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli aumenti di stipendio intervenuti a favore dei lavoratori soggetti al « Bundes-Angestelltentarifvertrag » ed al « Manteltarifvertrag für Arbeiter des Bundes » giustificano un adeguamento delle disposizioni del regolamento n. 9/65/Euratom ;

considerando che, in conformità del « Bundes-Angestelltentarifvertrag », gli agenti adibiti a lavori di ricerca negli impianti di ricerca nucleare possono fruire di indennità speciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 9/65/Euratom è modificato come segue :

1. All'articolo 3, lettera a), l'importo di « 60 DM » è sostituito con l'importo di « 65 DM ».

 All'articolo 3, lettera b), l'importo di « 90 DM » è sostituito con l'importo di « 95 DM ».

2. L'allegato è sostituito dall'allegato seguente :

« ALLEGATO

(in DM)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gruppo 1	1.260,—	1.311,—	1.362,—	1.413,—	1.464,—	1.515,—	1.566,—	1.617,—	—	—
Gruppo 2	1.115,—	1.161,—	1.207,—	1.253,—	1.299,—	1.345,—	1.391,—	1.437,—	1.483,—	—
Gruppo 3	1.010,—	1.049,—	1.088,—	1.127,—	1.166,—	1.205,—	1.244,—	1.283,—	1.322,—	1.361,—
Gruppo 4	905,—	941,—	977,—	1.013,—	1.049,—	1.085,—	1.121,—	1.157,—	1.193,—	1.229,—
Gruppo 5	835,—	868,—	901,—	934,—	967,—	1.000,—	1.033,—	1.066,—	1.099,—	1.132,—
CLASSE II										
Gruppo 1	955,—	992,—	1.029,—	1.066,—	1.103,—	1.140,—	1.177,—	1.214,—	1.251,—	1.288,—
Gruppo 2	840,—	873,—	906,—	939,—	972,—	1.005,—	1.038,—	1.071,—	1.104,—	1.137,—
Gruppo 3	720,—	750,—	780,—	810,—	840,—	870,—	900,—	930,—	960,—	—
Gruppo 4	610,—	638,—	666,—	694,—	722,—	750,—	778,—	806,—	—	— »

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 718/65.
(3) GU n. L 256 dell'11. 10. 1969, pag. 1.

3. All'articolo 4, il comma seguente è inserito dopo il secondo comma :

« La Commissione può accordare ad agenti di stabilimento che preparano, effettuano o sfruttano lavori di ricerca un'indennità, revocabile in qualsiasi momento, non superiore al quadruplo della differenza tra due scatti di anzianità nel gruppo al quale appartiene l'interessato. L'indennità può essere versata al massimo al 45 % di detti agenti. »

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GRIESAU